

381271

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

29 NOV. 1968

Prot. N.

9825

BRINDISI

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. RAMUNDO ARMANDO
9.6.11. CP 1136 E/5
VIA F. TAMBURRINO, 10

OSTUNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====

U.C.I. - Roma
8860
34 NOV 1967
PROT. A

Spett.le Istituto Autonomo Case Popolari di
Bari

Il sottoscritto RAMUNDO ARMANDO, inquilino
dell'alloggio sito in Ostuni al lotto n. 9 scala
E, int. 5, in seguito alle Vs. raccomandate
del 22/11/1967 n. di prot. 8548 con la
quale si comunica il prezzo definitivo
di canone nella misura di $\text{L. } 1.441.125$,
fa presente che intende corrispondere detto
importo con pagamento rateale in
20 anni con rate mensili costanti e al
tasso di interesse al 5%.

Con osservanze
Ramundo Armano

Ostuni 23/11/1967

Borgo Arv. F. de' Cambresini 10/5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

8548

Brindisi, lì 22 NOV. 1967

AL SIG. RAVUNDO ADRIANO

RACCOMANDATA R.R. 9.11.67 (P. J. E/S. 1.2.67) TAMBURRINI, 10

OSTUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 9 scala E/S
Via 1. Tamburini a suo tempo assegnatole in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
1.441.125 =.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

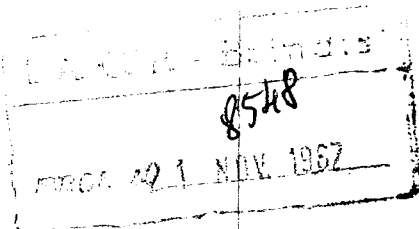
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

Spett.le Y.A.C.P. di
Brindisi



Il sottoscritto RAMUNDO ARMANDO
nato a Fasano il 4-8-1933 e Residente
a Ostuni al Largo Avv. G. Sc. Camporini
10/5, assegnatario dell'alloggio in locazione
semplice nel Comune di Ostuni al
9° lotto scala E int. 5, rivolge
istanza intesa ad ottenere il
risarcimento del su menzionato alloggio.
Alla presente allega Nota bancaria
di L. 5.000 intestata all'Y.A.C.P. di
Brindisi - non trasferibile - per spese di
Riscatto.

Con osservanze
Ramundo Armandi

Ostuni 18-11-1967

KA
85/32

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Prot. N. 10536

Brindisi, lì 29 LUG. 1987

- Al Sig. RAMUNDO ARMANDO

Via Tamburrino, n; 10

72017- O S T U N I -

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotto 9° -Sc/ E -
Int. 5 - Via Tamburrino, n. 10 -

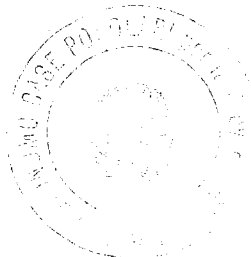
In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.441.125= (diconsi lire Unmilionequattrocentoquarantunomilacentoveventicinque=), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n.457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Ing. Erminio ELIA)

GR/mz

Prot.N 8548

Brindisi, lì 22 NOV. 1967

AL SIG. RAMUNDO ADRIANO

RACCOMANDATA Rm. 9.1.14. (P. 166 E/S. 1.1.14) TAMBORENI, 10.
2174 NI (BR)

0174N1 (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 00100 Lotto 9 scala 1
E/5 Via E. Tanfani a suo tempo assegnatole in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 7.000.000

$$1.441.125 =$$

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 29 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

AL
L. Ruffo

All' Istituto Autonomo Case Popolari di
Brindisi

Il sottoscritto RAMUNDO ARMANDO,
inquilino di un alloggio di case popolari
sito in Ostuni al Lotto 3° sc. E int. 5,
in risposta alla Vs lettera del 29.07.87
Prot. n. 10536, comunica che intende
versare il prezzo definitivo di canone
dell'alloggio in una unica soluzione.

Si resta in attesa di ulteriori
comunicazioni.

Ostuni 5.8.87

Ramundo Armand

IST. AUT. CASE POPOLARI BRINDISI	
Prot. N.	11031
Data	- 2 SET. 1987

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

3433

21 APR. 1981

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. RAMONDO ARMANDO Comune OSTUNI
 Quartiere Lotto/Cant. 9° Via F. Tamburini
 Civ. 10 Pal. Scala E Piano 2° int. 5 Vani ut. 3
 Legge di finanziamento 2/7/49 u. 408 Anno di ultimazione 1956

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6346 Fg. di map.
 pa 89 Partic. 324 suB. 5 Cat. A/3 CL. 2^ Vani cat. 5,5
 Rendita £. 814

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 86,76 Balconi mq. 4,50 ~~Cantina~~ o box mq. 9,00 Area scarp.
 esclus. mq. in Catasto E.U. il ~~box~~ è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. CL.
 Con.cat.mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO

NORD: Logg. F. Tamburini
 SUB: Via F. Tamburini
 EST: " "

CONFINANTI SCANTINATO

OVEST: Interno G. Vano Lode
 NORD: Logg. F. Tamburini
 SUB: Stallo ditte
 EST: Stallo ditte
 OVEST: Stallo ditte condirio comune

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~COMUNI~~ CONDOMINIALI: Tenello - Vano Lode - Condirio scantinato

PARTI ED AREE CONSORTILI

GENERALE
 (NGO)

IL PRESIDENTE

(Michele Narcisi)

M. Narcisi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 11104

Brindisi, lì - 4 SET. 1987

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. RAMUNDO ANTONIO
Via/Piazza Tamburrino, n. 10
Lotto 9°, scala E int. 5

- OSTUNI -

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni
Lotto 9° - Sc/E - Int. 5 - Piano 2° - Via Tamburrino, 10 -
Assegnatario RAMUNDO ANTONIO
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 3/8/87 con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 1.441.125= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 22.222= pari 2 per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 31/3/87 e per la comunicazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1986.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Antonio ELIA

GR/mz

V. E' in copia
al 31.8.87
[Firma]

[Firma]
[Firma]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 298

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 5579

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', MEDIANTE STIPULA
DEI RELATIVI CONTRATTI DI COMRAVENDITA, DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI - O LO-
RO EREDI - AI SENSI DEL D.L. 17/4/48, n. 1029 E DELLE LEGGI 8/8/
1977, n. 513 E 5/8/1978, n. 457.-

L'anno millenovecentottanta SETTE Il giorno Tre del mese di Gennaio ore 14,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/'86

- Visto il D.L. 17/4/1948, n. 1029 concernente la locazione con patto di futura vendita;
- Vista la Legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni concernente, in particolare, la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica così come previsto dagli artt. 27 e 28;
- Visto l'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457 in virtù del quale deve considerarsi stipulato e concluso il contratto quando l'assegnatario abbia a suo tempo ricevuto comunicazione del prezzo di cessione;
- Esaminata la documentazione esistente in atti dalla quale risulta che per gli assegnatari - o loro eredi - degli alloggi popolari di cui all'allegato elenco non sussistono condizioni ostative al trasferimento della proprietà che, comunque, avverrà subordinatamente all'estinzione di ogni eventuale situazione debitoria esistente nei confronti dell'Istituto;

- Ritenuto che, per quanto concerne gli alloggi da cedere in proprietà ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 513/77, il prezzo indicato nell'allegato elenco, determinato sulla base del valore venale definito dall'Ufficio Tecnico Erariale, varierà a seguito delle modalità di pagamento prescelte dall'assegnatario e della situazione reddituale familiare così come previsto dalle stesse norme di legge;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

D E L I B E R A

- DI APPROVARE il trasferimento in proprietà, mediante stipula dei relativi contratti di compravendita da effettuarsi a favore dei relativi assegnatari o loro eredi, ai sensi del D.L. 17/4/48, n. 1029 e delle Leggi 8/8/77, n. 513, e 5.8.78, n. 457, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica indicati nell'Elenco che, allegato al presente provvedimento deliberativo (Allegato Unico), ne costituisce parte integrante, sostanziale ed inscindibile, dando mandato al competente Servizio Affari Legali e Utenza di provvedere a quanto occorrente per il perfezionamento dei relativi atti di compravendita. =

ALLEGATO UNICO

ELENCO DEGLI ASSEGNATARI O LORO EREDI AVENTI DIRITTO ALLA CESSIONE IN
PRORRIETA' AI SENSI DELLE LEGGI 8/8/77, N° 513, 5/8/78, N. 457, E
D.L. 17/4/1948, N° 1029.=

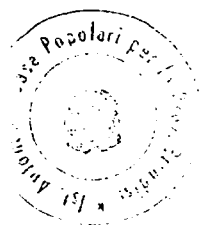
GENERALITA' ASSEGNATARIO	Ubicazione alloggi da ced. in proprietà				Prezzo di cess.	Legge di cess.
	Comune	fabbr.	Via o piazza	sc. int.		
1) - BLASI Rosaria ved. Fiore	BRIND.	Lotto 7°	MommsenPal.1^	B 2	10269000*	77/513
2) - FAGIANI Lorenzo	FASANO	" 5°	L.go Don Minzoni	A 5	4832100*	513/77
3) - RAMUNDO Armando	OSTUNI	" 9°	Tamburrino10	E 5	1441125	457/78
4) - MARTUCCI Lucrezia ved. D'Amico	OSTUNI	" 19°	Piazza G. Giolitti,3	B 6	2029612	1029/48
5) - LEONE Vito	FRANCAVILLA	F 6°	Boito,	H 3	1638673	1029/48
6) - Eredi di FILIEGO Mariano	BRINDISI	24°	Liguria	C 4	2752753	1029/48

(*) - Il prezzo è destinato a variare secondo le modalità di pagamento che saranno
previste e la situazione reddituale dell'assegnatario (artt. 27 e 28 della
Legge n° 3/77 - successive modificazioni).

IL COORDINATORE GENERALE
F.to (Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott. Ing. Ferruccio ELIA)

Per copia conforme



[Handwritten signature]

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 4396 II 26-6-1987

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 26-6-1987, pronuncia:

Transa Otto

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
di questo Ente il giorno di mercato 4 GIUG 1987.

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

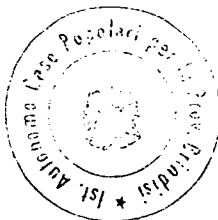
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme

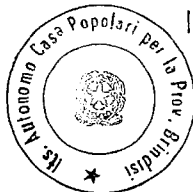


Brindisi, li 5-6-87

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

18 MAR. 1998

Prot. n. 1716

li,

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. RAMUNDO Armando

Largo Avv. F.Tamburrini, n. 10/5

72017 OSTUNI

OGGETTO: Richiesta esercizio del diritto di cui al comma 25 dell'art. 1 legge 24.12.1993, n. 560.

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 10.2.1998 e alla nota di questo istituto del 17.2.1998 prot. n. 1058, relative all'oggetto.

A tal proposito, questo Istituto nel prendere atto del pagamento, da parte della S.V., a mezzo di assegni circolari emessi dal Credito Emiliano di Ostuni il 25.2.1998 n. 5000978634 di f. 4.950.000.= e n.1001012131 di f.990.000, del 10% del valore,calcolato sulla base degli estimi catastali, e della relativa IVA, dell'alloggio popolare sito in Ostuni - L.go F.Tamburrini - Lotto 9° - scala E - piano 2° - int. 5 -, rinunzia formalmente ad esercitare il diritto di prelazione, di cui al comma 9 dell'art. 28 della Legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni, risultante dal contratto di compravendita autentica to dal notaio Vincenzo Loiacono in data 19.10.1987 Rep. n. 242106/16571 registrato a Brindisi il 28.10.1987 al n. 31 mod.II e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi l'11.11.1987 al n. 15151 d'ordine e n. 12973 particolare.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELL'I SANTI)

GR/mz

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI
Partita IVA 00061820743

18

Brindisi, li 12 Marzo 1998

ig. Raimondo Annunzio
Largo Arr. F. Tambruni 10/5

ORDINE DEL A MEZZO

CONFERMA DI PAGAMENTO

SPEDIRE A MEZZO

PARTITA IVA CLIENTE

ESPOSIZIONE RANGO

Istumi

Per estinzione del diritto di prelazione
relativa all'immobile sito in Istumi, lotto 30,
Largo Tambruni, scala E, piano 2° int. 5.
Legge 560 del 24/12/1933, come 25.
Prezzo di estinzione

1.950.000

A/C Credito Emiliano
Nro 002378631 e 001012131

Importo al %	Importo al %	Importo al %	Importo al %	Importo al %
IVA	IVA	IVA	IVA	IVA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se
venduta franco destino. - Trascorsi otto giorni dal suo ricevimento non si accettano reclami. - Per qualsiasi
controversia unico competente sarà il Foro di nostra residenza.

IMPORTO
NETTO

1.950.000

IMPORTO
IVA

230.000

TOTALE

2.180.000

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 1058

li, 11/12/93

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. **RAMUNDO Armando**

L.go **Avv. F.Tamburrini**, n. 10/5

72017 OSTUNI

OGGETTO: Richiesta di esercizio del diritto di cui al comma 25 dell'art. 1 legge 24.12.1993, n.560 di estinzione della prelazione spettante allo IACP.

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 10.2.1998, relativa all'oggetto.

Nel prendere atto di quanto dalla S.V. comunicato, si precisa che il versamento dell'importo pari al 10% del valore dell'alloggio popolare sito in Ostuni - Lotto 9° - L.go F.Tamburrini - sc. E, piano 2°, int. 5, calcolato sulla base degli estimi catastali ammonta a f. 4.950.000.= (fire quattromilione novecentocinquantamila).

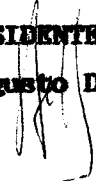
Si fa, inoltre, presente che detta somma è soggetta ad IVA al 20%, pari a f. 990.000.= (fire novecentonovantamila).

Detti importi devono essere versati dalla S.V. a questo Istituto mediante assegni circolari non trasferibili intestati a: Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

Dopo aver ricevuto detti assegni questo Istituto rilascerà regolare fattura ed invierà alla S.V. comunicazione di non esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9° dell'art. 28 della legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni.

Distinti saluti

GR/mz 

IL PRESIDENTE
(Dott. ing. **Augusto DELLI SANTI**) 

Al Presidente dell'I.A.C.P.

B R I N D I S I

Facendo seguito alla Vs. nota n; 431 di Prot. del 22.01.1998 del Servizio AA.LL. e Utenza, pervenuta allo scrivente il 05.02.98; avente per oggetto Legge 8.8.77 n. 513 (Art; 28) e Legge 24.12.93, n. 560 (Art. 1 comma 25), il sottoscritto fa presente alla S.V. CHE intende avvalersi della facoltà di estinguere il diritto di prelazione spettante all'Istituto impegnandosi sin da questo momento a versare l'importo stabilito dalla suddetta Legge 560 (Art.1 comma 25);

Pertanto, in attesa di una vostra comunicazione sull'esatto ammontare del suddetto importo e delle modalità di versamento dello stesso, porge distinti saluti.

Ostuni, lì 10.02.1998

Largo Avv. F. Tamburrini, n. 10/5

Ramundo Armando

Ramundo Armando

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 431

li, 22 GENNAIO 1998

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA A.R.

Sig. RAMUNDO Armando

Largo Avv. F.Tamburrini, n. 10/5

72017

OSTUNI

OGGETTO: Legge 8.8.77 n. 513 (art.28) e Legge 24.12.93, n. 560 (art.1 comma 25)

Si fa riferimento alla lettera della S.V. del 23.12.1997, pervenuta a questo Istituto il 31.12.1997, con la quale viene comunicata la decisione di vendere l'alloggio di e.r.p; sito in Ostuni - L.Go F.Tamburrini - Lotto 9° - sc. E, piano 2°, int. 5 e lo scantinato int. 5, per informare la S.V. che, ai sensi del comma 25 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560, ha facoltà di estinguere il diritto di prelazione spettante all'Istituto, qualora versi allo Ente un importo pari al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base dei vi genti estimi catastali, oltre l'IVA pari al 20% dell'importo stesso.

Pertanto, per l'assunzione di un definitivo provvedimento deliberativo in merito e cioè di presa d'atto dell'esercizio di questa Sua facoltà o di de-terminazione sul diritto di prelazione, si invita la S.V. a far conoscere la Sua decisione entro il termine di giorni dieci dalla data di ricezione della pre sente comunicazione.

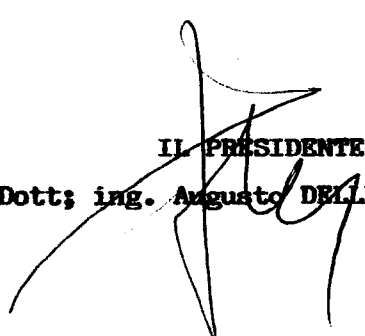
Ovviamente, il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 28 della Legge 8.8.77, n. 513 e sue successive modificazioni, riprenderà alla scadenza del suf detto termine.

Distinti saluti

GR/mz 

IL PRESIDENTE

(Dott; ing. Augusto DELLI SANTI)



12579
31 DIC. 1997

AL
All'I.A.C.P. di
BRINDISI

Il sottoscritto Ramundo Armando, nato a Fasano il 4/8/1933 e residente in Ostuni al Largo Avv. F. Tamburrini, n. 10/5, avendo acquistato da codesto I.A.C.P. con atto del Notaio Dr. Vincenzo Loiacono di Brindisi in data 19/10/1987 -rep. n. 242.106/16581 registrato a Brindisi il 28/10/1987 al n. 31/Mod. II, un alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni (lotto 9°), al Largo F. Tamburrini, c. 10, piano 2°, scala "E", int. 5, nonchè un locale scantinato contraddistinto con il n. 5,

COMUNICA

a codesto spett.le Istituto ai sensi dell'art. 4 dell'allegato contratto di compravendita di alloggio di edilizia residenziale pubblica, che lo scrivente intende alienare l'alloggio sopra descritto.

In attesa di poter conoscere se l'I.A.C.P. intende esercitare il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513, porge distinti saluti.

OSTUNI, li 23/12/1997

Ramundo Armando



UFFICIO TECNICO ERARIALE DI : BRINDISI

COMUNE CENSUARIO DI : OSTUNI

DATA : 12/08/92 ORA : 09:50:53 NUMERO : 165

- CATASTO URBANO -

CONSULTAZIONE PER PARTITA
ATTUALE

Partita n. : 1012374

TOTALI DI PARTITA

Intestati : 1	Mq. : 0
U.i.u. : 1	Mc. : 0
Vani : 5,5	Rendita : 495.000

TESTATAZIONE - TITOLO

C. F.

ARMANDO ARMANDO nato a FASANO il 04/08/33 : PROPRIETARIO

RMNRND33H04D508W

UNITA' IMMOBILIARI

IDENTIFICATIVO		P.TA		U B I C A Z I O N E		ZO CAT	CL	CONS	RENDITA	
SEZ	FGL	NUM	SUB VAR	MUT	PROV					
99	334	5	2	A	6346	CONTRADA MALANDRINO p. P2	A/3	2	5,5	495.000

MUTAZIONI

Dati della nota : Voltura n. 940.001.87 in atti dal 19/03/92
Atto : IST n. 242106 del 19/10/87
Rogante : VINCENZO LOIACONO ; sede : BRINDISI
Registrazione : BRINDISI
data : 28/10/87, n. 31

11321
15 SET. 1987

**SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA**

e p.c.

-NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I

-SIG. RAMUNDO ARMANDO
Via Tamburrini, n.10
O S T U N I

**OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni -
Lotto 9° - Sc/E - Int.5 - piano 2° - Pagamento in unica solu-
zione- Assegnatario RAMUNDO Armando - Legge 8/8/1977, n.513 e
Legge 5/8/1978, n.457 (Art. 52).-**

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contrat-
to di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegna-
tario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione
del prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. 1.441.125=(diconsi l i r e
unmilionequattrocentoquarantunomilacentoveventicinque) e della relativa IVA
nella misura del 2% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-
catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal mo-
mento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino
alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile
provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi
comuni dello stabile ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio
di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e
salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il
notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Ing. Erminio ELIA)

GE/RU

fattura n. 23

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

72100 BRINDISI

Partita IVA 00061820742

a saldo/in conto vs. ordine _____

Brenta, # 115 7/10/84

RIFERIMENTI

CONSEGNA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quote distinte separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

S. Ramundo Amendo
Nobis 2. 2. 2. 2. 2. 10

[illegible]

COMUNE DI _____
PROVINCIA DI _____

**OSTUNI
BRINDISI**

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
~~PER ASSEGNI FAMILIARI~~

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta la famiglia :

Cf RAMUNDO Armando 1933

n.Fasano 4/8/1933 (331 P.I)

Insegnante

Cgt.CAMPANELLA Maria Addolorata 5133

Brindisi 2/6/1962 (174 P.II S.A)

Via Avv.F.Tamburini 10/5

Mg CAMPANELLA Maria Addolorata 1930

n.Ostuni 19/7/1930 (492 P.I)

Insegnante

Cgt.RAMUNDO Armando 5133

Fg RAMUNDO Caterina 1962

n.Ostuni 21/11/1962 (606 P.I S.A)

Nub. 5133

Fg RAMUNDO Carmen A. 1964

n.Ostuni 13/3/1964 (160 P.I S.A)

Nub. 5133

17 GEN. 78 440

DATA _____ IL COMPILATORE _____ L'UFFICIALE DI ANAGRAFE _____

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il _____
e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. - Sede di _____ il _____ 197 _____

Firma del datore di lavoro _____ Domicilio _____

N. B. Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale (art. 30 del D. P. R. 31-1-1958, n. 136).
La qualifica del Capo Famiglia è attribuita ai soli effetti anagrafici (art. 4 del D. P. R. 31-1-1958, n. 136).

A V V E R T E N Z E

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscono del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilanti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salvo le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibita, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DATA _____ IL COMPILATORE _____ L'UFFICIALE DI ANAGRAFE _____

COMUNE DI _____
PROVINCIA DI _____

**OSTUNI
BRINDISI**

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
~~PER ASSEGNI FAMILIARI~~

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta la famiglia :

Cf RAMUNDO Armando 1933

n.Fasano 4/8/1933 (331 P.I)

Insegnante

Cgt.CAMPANELLA Maria Addolorata 5133

Brindisi 2/6/1962 (174 P.II S.A)

Via Avv.F.Tamburini 10/5

Mg CAMPANELLA Maria Addolorata 1930

n.Ostuni 19/7/1930 (492 P.I)

Insegnante

Cgt.RAMUNDO Armando 5133

Fg RAMUNDO Caterina 1962

n.Ostuni 21/11/1962 (606 P.I S.A)

Nub. 5133

Fg RAMUNDO Carmen A. 1964

n.Ostuni 13/3/1964 (160 P.I S.A)

Nub. 5133

17 GEN. 78 4470

DATA _____ IL COMPILATORE _____ L' UFFICIALE DI ANAGRAFE _____

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il _____
e dallo stesso spedita all' I.N.P.S. - Sede di _____ il _____ 197 _____
Firma del datore di lavoro _____ Domicilio _____

N. B. Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale (art. 30 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).
La qualifica del Capo Famiglia è attribuita ai soli effetti anagrafici (art. 4 del D. P. R. 31-1-1958, n. 136).

AVVERTENZE

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscono del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i partecipanti familiari ed i piccoli coloni.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilanti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salvo le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibita, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.
Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DATA IL COMPILATORE L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

COPIA PER IL DATORE DI LAVORO: DA RESTITUIRE AL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PERCHÉ LA CONSEGNI AL SUCCESSIVO DATORE DI LAVORO PER RICHIEDERE GLI ASSEGNI FAMILIARI.

Il presente documento - da valere unicamente ai fini delle prestazioni I.N.P.S. - è esente da qualsiasi tassa, è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

COMUNE DI

**OSTUNI
BRINDISI**

PROVINCIA DI

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

~~PER ASSEGNI FAMILIARI~~(T.U. delle norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta la famiglia:

Cf RAMUNDO Armando 1933

n.Fasano 4/8/1933 (331 P.I)

Insegnante

Cgt. CAMPANELLA Maria Addolorata 5133

Brindisi 2/6/1962 (174 P.II S.A)

Via Avv.F.Tamburini 10/5

Ng CAMPANELLA Maria Addolorata 1930

n.Ostuni 19/7/1930 (492 P.I)

Insegnante

Cgt. RAMUNDO Armando 5133

Fg RAMUNDO Caterina 1962

n.Ostuni 21/11/1962 (606 P.I S.A)

Nub. 5133

Fg RAMUNDO Carzen A. 1964

n.Ostuni 13/3/1964 (160 P.I S.A)

Nub. 5133

17 GEN. 78 440

DATA

IL COMPILATORE

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE



A V V E R T E N Z E

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscono del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilanti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salvo le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono a sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibita, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DATA IL COMPILATORE L'UFFICIALE DI ANAGRAFE